

COMUNE DI ZOPPOLA

I.C.I. 2006 - AVVISO

L'imposta è dovuta dai soggetti che detengono un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, superficie) su un bene immobile (fabbricato, terreno agricolo, area fabbricabile). Di seguito si riportano alcune informazioni utili per l'anno **2006**:

ALIQUEUTE:

- abitazione principale e relative pertinenze: **4,6 per mille**
- aliquota per gli immobili soggetti agli interventi di cui all'art.1, comma 5 L.449/1997 (recuperi edilizi, realizzazioni di autorimesse o posti auto, utilizzo di sottotetti, ecc.): **3,5 per mille** (MAX 3 anni);
- tutte le altre fattispecie: **6,3 per mille**

DETRAZIONE:

ordinaria: **€120**

elevata a **€250** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi titolari, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, della sola pensione minima o altro assegno previdenziale/assistenziale di importo pari o inferiore, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- essere proprietario della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, incluse le eventuali pertinenze;
- nuclei familiari composti da soli pensionati titolari di trattamento pensionistico minimo ed eventuali altri familiari con reddito soggetto ad IRPEF non superiore al suddetto trattamento minimo;
- soggetti passivi che, pur non avendo raggiunto l'età pensionabile, risultano essere permanentemente o totalmente inabili al lavoro e titolari di pensione o assegno assistenziale non superiore al suddetto trattamento minimo.

ABITAZIONE PRINCIPALE:

Per "*abitazione principale*" si intende l'unità immobiliare (posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, diritto di abitazione) dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.

Sono, inoltre, considerate "*abitazioni principali*" (con applicazione della relativa aliquota e detrazione):

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti od affini in linea retta o collaterale entro il 2° grado, oppure al coniuge ancorché separato o divorziato, purché anagraficamente residenti nelle stesse. La concessione in uso gratuito deve risultare da apposita autocertificazione. In caso di utilizzo dell'unità immobiliare da parte di uno o più dei contitolari, la detrazione d'imposta spetterà unicamente ai contitolari utilizzatori. In nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l'importo massimo stabilito.

DICHIARAZIONE:

E' quella prevista dal D.Lgs. 504/1992 (da NON confondersi con la comunicazione),

Deve essere presentata al Comune dove sono ubicati gli immobili (direttamente o con raccomandata semplice) negli stessi termini previsti per la dichiarazione dei redditi - i modelli sono disponibili gratuitamente presso il Comune;

E' obbligatoria solamente con riguardo agli immobili che nel corso dell'anno precedente hanno subito una modifica che riguardi: **la proprietà o altro diritto reale** (acquisto/vendita, variazione percentuale di possesso, costituzione o cessazione di un diritto reale ecc.), **il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI, le caratteristiche** (es.: acquisto o perdita del requisito di abitazione principale per trasferimento di residenza - terreno agricolo che diventa area fabbricabile - rendita catastale modificata a seguito cambiamenti strutturali del fabbricato - area fabbricabile che diventa fabbricato - ecc.), **la variazione di valore commerciale per le aree fabbricabili, l'acquisto o la perdita del diritto di un'agevolazione o riduzione** (comodato gratuito, misura della detrazione, recuperi edilizi, ecc.).

VERSAMENTI: Acconto entro il 30 giugno - Saldo dal 1° al 20 dicembre utilizzando il bollettino approvato con Decreto 10/12/2001 intestato a: UNIRISCOSSIONI S.P.A. - C/C POSTALE N. 133595.

AVVERTENZE UTILI:

Una nuova costruzione diviene "*fabbricato*" ai fini ICI dalla data della "*dichiarazione di fine lavori*".

A partire dal 25/10/2001 ed ai sensi dell'art.15 della L.383/2001 non sussiste più l'obbligo di presentare la denuncia di variazione ICI per i beni ricevuti in eredità, purché sia stata presentata la relativa denuncia di successione che viene automaticamente trasmessa al Comune dall'Ufficio di Registro.

L'assegnazione di un immobile con comodato gratuito comporta l'obbligo della dichiarazione che dovrà contenere i seguenti elementi:

1. Individuazione delle unità immobiliari titolari dell'agevolazione;
2. Indicazione, nella casella 17, del numero di mesi per i quali si ha diritto all'agevolazione;
3. Apposizione, nella sezione Annotazioni, della dicitura "*Abitazione principale - art. 4 Regolamento comunale*". Si chiede inoltre di allegare in copia il contratto ove esistente oppure la prescritta dichiarazione (è possibile scaricarne il fac-simile dal sito).

L'avvio degli interventi di cui all'art.1, comma 5 L.449/1997 sopra descritti comporta l'obbligo della dichiarazione che dovrà contenere i seguenti elementi:

1. Individuazione delle unità immobiliari titolari dell'agevolazione;
2. Indicazione, nella casella 17, del numero di mesi per i quali si ha diritto all'agevolazione;
3. Apposizione, nella sezione Annotazioni, della dicitura "*Interventi di cui all'art.1, comma 5 L.449/1997*".

REGOLAMENTO/VALORI AREE FABBRICABILI/MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ecc. sono disponibili anche nel sito internet del Comune www.comune.zoppola.pn.it = alla voce "i servizi del tuo comune".

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Tributi, orari: da Lunedì a Venerdì 10.00/12.30 = Lunedì e Giovedì 16.30/17.30. (tel.0434/577593=fax 0434/574025 = E-mail: ici@com-zoppola.regione.fvg.it =

Zoppola, 1 febbraio 2006

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to (dott. Michele Sartor)